

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 22 / 2009 -----
CHIEDENTE L'ADESIONE ALLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
(ERSMB), A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE FEDE-
RALE SULLA POLITICA REGIONALE, E L'APPROVAZIONE DEL RELATIVO STA-
TUTO -----

Chiasso, 11 novembre 2009

Ris. mun. 2012 / 10 novembre 2009

Al lodevole

CONSIGLIO COMUNALE

6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali,

1. Premessa: quadro politico istituzionale

1.1 Confederazione

La nuova Legge federale sulla politica regionale è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, in sostituzione della Legge sugli investimenti nelle regione montane, che sostenne, in un primo tempo, durante gli anni '70 – '80, la realizzazione delle infrastrutture di base ed in seguito, negli anni '90, le infrastrutture e i progetti di sviluppo. Il raggio d'azione della precedente legge federale era limitato alle zone montane chiaramente definite.

La nuova legge è invece orientata allo sviluppo economico secondo gli indirizzi del nuovo millennio. Essa prevede infatti d'“incrementare la produzione di valore aggiunto, la competitività regionale e l'innovazione”, in modo da mantenere e favorire la creazione di posti di lavoro a livello regionale, conservare un insediamento decentralizzato ed eliminare le disparità regionali. La legge prevede che si operi nel rispetto dello sviluppo sostenibile, considerando che i centri regionali sono i motori di sviluppo.

Le nuove regioni sono tenute a sviluppare iniziative proprie.

La Legge sulla politica regionale precisa che i nuovi enti per lo sviluppo devono fare tesoro delle esperienze delle precedenti entità regionali, legate alla vecchia legge sugli investimenti di montagna (LIM).

In base alla legge, i Cantoni erano tenuti a presentare un programma di attuazione della politica regionale alla Confederazione entro il 31 luglio 2007. I contenuti approvati dalla Confederazione sono poi stati consolidati con la sottoscrizione di un accordo.

1.2 Ticino

Il Canton Ticino ha sottoscritto la convenzione con la Confederazione il 27 maggio 2008, e recentemente è stata emanata la legge cantonale di applicazione della Legge sulla politica regionale.

Il Cantone, nel programma di attuazione pluriennale, trasmesso alla Confederazione, prevede la realizzazione di quattro enti regionali per coprire l'intero suo territorio, di cui uno per il Mendrisiotto e Basso Ceresio.

I Comuni hanno facoltà di decidere sull'adesione.

Il Cantone considera che la decisione sul tipo di struttura che questi enti dovranno assumere debba essere lasciata alla volontà degli attori regionali.

1.3 Mendrisiotto

In considerazione delle premesse federali e cantonali, nel 2007, la RVM ha contattato tutti i Comuni della regione per presentare la situazione della Legge sulla politica regionale, in particolare per informare i Comuni precedentemente non coinvolti dalla LIM del cambiamento di paradigma previsto dalla nuova legge, che considera tutto il territorio del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Alla fine del 2007, sostenuta anche dalla lettera del 18 dicembre 2007 del DFE, la RVM ha nuovamente preso contatto con i Comuni, che avevano risposto alla prima sollecitazione, per creare un gruppo di lavoro, allo scopo di realizzare il nuovo Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (vedi lettera del 27 novembre 2007). I Comuni impegnati nell'aggregazione con Mendrisio hanno delegato quest'ultimo a rappresentarli.

Al gruppo di lavoro hanno aderito i Comuni di Chiasso, Vacallo, Balerna, Novazzano, Coldreio, Morbio Inferiore, Muggio, Cabbio, Bruzella, Caneggio, Sagno, Morbio Superiore, Castel S. Pietro, Mendrisio, Rovio, Arogno, Ligornetto, Stabio, Melano e nel dicembre 2008 anche Riva S. Vitale. Oltre ai Comuni, ha partecipato al gruppo di lavoro l'Ente turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Il gruppo di lavoro nel corso del 2008 ha elaborato una bozza di statuto, che ha tenuto conto anche dell'evoluzione della stesura delle legge di applicazione cantonale della legge federale.

Anche il Cantone auspica una rapida concretizzazione del nuove Ente del Mendrisiotto e, a questo scopo, si propone di realizzare in un primo tempo una struttura semplice, che possa poi adattarsi alle evoluzioni future, sia della legge, sia delle necessità della regione.

Si ritiene che il nuovo Ente debba assolvere principalmente il ruolo di coordinatore regionale per le attività di sviluppo previste dalla Legge sulla politica regionale, riservate eventuali altre problematiche indicate dai Comuni del Mendrisiotto.

In quest'ottica, diversi enti sono disponibili a sostenere finanziariamente le attività d'avviamento del futuro ente di sviluppo: i Comuni di Chiasso e Mendrisio, ciascuno con fr. 40'000.-- all'anno, l'ETMBC e la RVM, ciascuno mediante fr. 10'000.-- all'anno, per i primi 4 anni.

2. Lo statuto dell'Ente regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSMB)

Lo statuto giuridico (Art. 1) previsto per il nuovo Ente regionale per lo sviluppo è l'Associazione di Comuni. In questo modo si intende garantire la rappresentatività paritaria di tutti gli enti partecipanti. Ciò permette inoltre l'adesione anche ad altri enti pubblici e privati, che operano con gli stessi obiettivi dell'Ente regionale per lo sviluppo.

Gli scopi (Art. 2) descritti intendono garantire il campo d'azione dell'Ente in tutte le potenzialità di sviluppo del Mendrisiotto: dai contenuti della Legge sulla politica regionale per lo sviluppo delle zone rurali e dunque marginali, al coordinamento dello sviluppo economico del Mendrisiotto, con la possibilità di applicare e coordinare anche ulteriori leggi settoriali.

Possono fare parte dell'Associazione tutti gli enti pubblici e privati, che perseguono gli stessi fini dell'ente (Art. 4).

In particolare, sono membri di diritto tutti i Comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio che ne fanno richiesta. Con il termine "membri di diritto" s'intende che tutti i Comuni della regione hanno il diritto di essere membri dell'Associazione, senza esservi per questo obbligati. Chi esercita il diritto di adesione, è tenuto a versare la rispettiva quota.

I membri promotori sono coloro che s'impegnano a finanziare i primi quattro anni dell'ERSMB, ossia i Comuni di Chiasso e di Mendrisio, l'Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, nonché l'Associazione dei Comuni Regione Valle di Muggio Val Mara e Salorino – RVM.

2.1 Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono quelli abituali: l'Assemblea, il Comitato esecutivo e i Revisori dei conti (Art. 8).

Per garantire una partecipazione diretta dei Comuni nell'Assemblea, si ritiene che essi debbano essere rappresentati da un proprio Municipale. Gli altri enti designano un loro delegato (Art. 9).

La rappresentatività dei Comuni nell'Assemblea dell'ERSMB deve sempre essere garantita (Art. 12). Qualora il numero dei Comuni fosse inferiore al numero degli altri membri, i Comuni si vedono riconosciuto il raddoppio del diritto di voto per ogni singolo ente locale.

Nel comitato esecutivo è prevista che venga garantita la presenza per i rappresentanti dei membri sostenitori in qualità di finanziatori, mentre i posti rimanenti rimangono a disposizione degli altri Comuni membri.

Al Comitato spetta in particolare di redigere il regolamento interno, che ne specifica i compiti. L'ERSMB si dota di Agenzie regionali, che si occupano della realizzazione dei futuri progetti. La precisazione dei compiti sarà definita dal Comitato esecutivo in base alle future evoluzioni politiche ed economiche.

2.2 Finanziamento

Il finanziamento è garantito all'inizio dai contributi dei membri sostenitori; spetterà all'Assemblea determinarsi sulle quote da versare da parte degli altri membri, in base ai finanziamenti disponibili e ai progetti sviluppati dall'ERSMB.

La fase di avviamento è di 4 anni e per questo periodo l'onere stimato per gli altri Comuni è di circa fr. 1.-- pro capite.

Giusta l'articolo 19 compete all'Assemblea definire le quote.

3. Costituzione dell'ERSMB

Come già anticipato nella premessa, il Cantone auspica la rapida costituzione dei quattro enti regionali di sviluppo. Nell'allegato 2 del presente messaggio sono illustrate le possibili tappe per la costituzione dell'ERSMB, le quali prevedono la costituzione del nuovo ente regionale nel corso dei primi mesi del 2010. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato richiesto dalle autorità cantonali per poter passare alla fase operativa della Legge cantonale di applicazione alla LPR.

La formula del membro promotore (Art. 4), oltre a garantire il finanziamento di avvio delle attività, permette di costituire in tempi brevi il nuovo ente regionale consentendo di rispettare i tempi dettati dal Cantone.

Infatti, grazie all'adozione del presente statuto da parte dei membri promotori, è possibile avviare la costituzione dell'ERSMB, lasciando a tutti gli altri Comuni della regione i loro tempi istituzionali per aderire all'Ente regionale di sviluppo.

Naturalmente i Comuni di Chiasso e Mendrisio auspicano che tutti i Comuni del Mendrisiotto e del Basso Ceresio aderiscano in tempi celeri all'ERSMB, così da legittimare la sua attività a favore della nostra regione.

Pertanto, restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. IL MUNICIPIO È AUTORIZZATO AD ADERIRE ALLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE DENOMINATA ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MENDRIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB). -----
2. IL RELATIVO PROGETTO DI STATUTO E' APPROVATO E VERRA' SOTTOPOSTO ALL'ASSEMBLEA COSTITUTIVA DELL'ASSOCIAZIONE. -----
3. IL MUNICIPIO E' AUTORIZZATO A PROCEDERE ALLE FORMALITA' D' ADESIONE. -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretto

Allegati:

1. bozza di statuto
2. possibili tappe per la costituzione dell'ERSMB

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

CAPITOLO 1

Scopo, sede e durata

Art. 1. Denominazione

Con la denominazione “Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio” (ERSMB) è costituita un’Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2. Scopi

1. L’Associazione ha lo scopo di:
 - Essere il motore dello sviluppo regionale;
 - Potenziare la concorrenzialità della regione;
 - Incrementare la produzione di valore aggiunto;
 - Mantenere e creare nuovi posti di lavoro nella regione;
 - Conservare un insediamento decentrato;
 - Eliminare le disparità regionali;
 - Svolgere funzione di sportello unico regionale;
 - Promuovere i beni e i servizi della regione / del territorio;
 - Recepire, concepire, lanciare, coordinare e sostenere programmi e progetti di promozione regionale e transfrontaliera;
 - Promuovere le risorse delle aree periferiche;
 - Attribuire risorse e mandati d’interesse dei progetti;
 - Diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per l’applicazione delle diverse politiche settoriali e / o progetti intercomunali;
 - Promuovere la collaborazione tra enti pubblici e privati.
2. Tutte le iniziative intraprese dall’ERSMB devono essere condotte secondo il criterio di sviluppo sostenibile.
3. L’ERSMB è gestito in conformità alla Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 e alla Legge cantonale d’applicazione del 24 giugno 2009 e istituisce Agenzie regionali.
4. L’Associazione è senza fini di lucro.

Art. 3. Sede e durata

La sede dell’Associazione è Chiasso. La sua durata è illimitata.

CAPITOLO 2

Membri

Art. 4. Membri

Possono diventare membri gli enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, che perseguono scopi di sviluppo regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Art. 4.1 Membri di diritto

Possono diventare membri di diritto dell'Associazione i Comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ne fanno richiesta.

Art. 4.2 Membri promotori

- I membri promotori sono i Comuni di Chiasso, Mendrisio, l'Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, nonché l'Associazione dei Comuni Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino – RVM.
- I membri promotori si impegnano a finanziare l'ERSMB per i primi 4 anni.

Art. 4.3 Sostenitori

1. Chiunque può diventare sostenitore dell'Associazione e partecipare all'Assemblea con diritto di parola, ma non di voto.
2. Lo statuto di sostenitore si acquisisce con il pagamento della quota annuale.

Art. 5. Ammissione

1. Le domande di ammissione in qualità di membro sono da inoltrare per iscritto al Comitato esecutivo, il quale formula le proposte di accettazione da sottoporre all'Assemblea.
2. Nella domanda di ammissione, il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite nello statuto, così come il contratto di prestazione con il Cantone relativo all'istituzione e al finanziamento dell'ERSMB.

Art. 6. Responsabilità

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 7. Dimissioni ed esclusione

1. I Comuni possono dimettersi per la fine di ogni legislatura amministrativa. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno un anno di anticipo, la prima volta per il 2016.
2. Gli altri membri possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno sei mesi di anticipo.
3. Su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione. Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.
4. I membri di diritto non possono essere esclusi, fermo restando il pagamento della quota annuale.
5. La qualità di membro si perde con il mancato pagamento della quota sociale.

CAPITOLO 3

Organizzazione

Art. 8. Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Comitato esecutivo;
- I Revisori dei conti.

A. Assemblea

Art. 9. Composizione

1. I Comuni associati sono rappresentati da un Municipale nominato dall'Esecutivo per una legislatura amministrativa comunale.
2. Ogni altro Ente membro dell'Associazione designa un suo delegato in seno all'Assemblea.

Art. 10. Riunioni e convocazioni

- L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
- L'Assemblea è convocata per le sedute ordinarie dal Comitato esecutivo.
- L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro fine maggio per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente, ed entro fine dicembre per l'approvazione del preventivo dell'anno a venire.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del giorno scelto fra i presenti.
- Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere sottoscritte da almeno 1/5 dei membri ed inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo, al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.
- I delegati sono convocati individualmente per iscritto almeno tre settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.
- Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato esecutivo lo ritenga necessario, oppure su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri aventi diritto di voto. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Art. 11. Competenze

L'Assemblea:

- nomina per una legislatura amministrativa il Presidente e gli altri membri del Comitato esecutivo, tenuto conto di un'equa rappresentanza geografica; la loro rielezione è possibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi;
- approva i conti di esercizio, il bilancio e il relativo rapporto annuale, dandone scarico al Comitato esecutivo, nonché il preventivo;
- discute gli obiettivi strategici;
- approva le proposte di ammissione e di esclusione dei soci;
- decide sulle proposte del Comitato esecutivo concernenti le quote sociali;
- approva e modifica lo statuto (vedi art. 22);
- scioglie l'Associazione (vedi art. 23).

Art. 12. Diritto di voto

1. I Comuni dovranno disporre della maggioranza dei voti, rispetto agli altri membri. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse numericamente più garantita, ogni Comune disporrebbe automaticamente di due o più voti assembleari.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti.

B. Il Comitato esecutivo

Art. 13. Funzione e composizione

1. Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. Il Comitato esecutivo rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due del Presidente o di un altro membro del Comitato e del Direttore dell'ERSMB.
3. Il Comitato è formato da nove persone scelte tra i membri dell'Assemblea, di cui:
 - un membro in rappresentanza dell'Esecutivo del Comune di Chiasso;
 - un membro in rappresentanza dell'Esecutivo del Comune di Mendrisio;
 - un rappresentante dell'Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio;
 - un rappresentante dell'Associazione dei Comuni Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino – RVM;
 - cinque membri nominati dall'Assemblea.
4. I membri dell'Assemblea nominati nel Comitato esecutivo devono essere sostituiti.

Art. 14. Competenze del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo:

- definisce la strategia di sviluppo regionale e gli obiettivi a lungo termine conformemente alle direttive cantonali e federali in materia;
- approva il mandato di prestazione con il Cantone;
- approva le proposte di progetto, decide a chi affidarle (esecuzione propria o incarico a degli esperti esterni);
- formula le proposte di tasse annuali da sottoporre all'Assemblea;
- approva o respinge i progetti proposti da membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- delibera la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari progetti;
- nomina i collaboratori delle Agenzie regionali, nonché l'ufficio di revisione esterno;
- elabora il concetto delle Agenzie regionali.

Art. 15. Compiti

Il Comitato esecutivo redige un Regolamento interno nel quale sono specificati:

- la modalità di scelta delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- l'organizzazione delle sedute;
- i compiti e le competenze dei membri del Comitato e della struttura operativa;
- i rapporti con i consulenti esterni;
- le modalità di informazione e comunicazione verso l'esterno;
- le modalità di scelta dei progetti.

C. Revisori dei conti

Art. 16. Revisori

La revisione contabile deve essere affidata ad un ufficio di revisione esterno.

D. Struttura operativa

Art. 17. Composizione e organizzazione

Per raggiungere gli scopi prefissati, l'ERSMB si avvale delle Agenzie regionali.

CAPITOLO 4

Risorse finanziarie

Art. 18. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo costitutivo (vedi art. 19) dei membri promotori;
- dalle quote dei membri: Comuni, Enti e sostenitori;
- dai contributi del Cantone;
- da altri finanziamenti derivanti da sponsorizzazioni, donazioni o attività di gestione corrente, ecc..

Art. 19. Quote

1. Finanziamento ordinario
 - La quota d'adesione annua per i Comuni è calcolata in base al numero di abitanti e fissata dall'Assemblea.
 - La quota d'adesione per gli altri Enti e per i sostenitori è fissata dall'Assemblea.
2. Finanziamento straordinario
 - I Comuni di Chiasso e Mendrisio, in qualità di poli regionali, partecipano ognuno con un contributo costitutivo di socio promotore dell'ammontare di fr. 160'000.-- (ossia fr. 40'000.-- anno / polo).
 - L'Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, in qualità di ente attivo su tutto il territorio, partecipa con un contributo costitutivo di socio promotore dell'ammontare di fr. 40'000.-- (ossia fr. 10'000.-- / anno).
 - La RVM, in qualità di ente territoriale ed ex-Regione LIM, partecipa con un contributo costitutivo di socio promotore dell'ammontare di fr. 40'000.-- (ossia fr. 10'000.-- / anno).

CAPITOLO 5

Disposizioni finali

Art. 20. Disposizioni complementari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile svizzero ed in particolare agli articoli 60 e seguenti.

Art. 21. Controversie

Per eventuali controversie, il foro competente è Mendrisio.

Art. 22. Modifica degli statuti

Le modifiche del presente statuto da parte dell'Assemblea devono figurare all'ordine del giorno e richiedono la presenza dei 2/3 dei soci. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.


Art. 23. Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale, convocata espressamente per tale scopo e alla presenza di almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi disponibili ritorneranno ai membri proporzionalmente al loro impegno finanziario.

Art. 24. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi a il..... ed entra immediatamente in vigore.

PASSI OPERATIVI PER LA COSTITUZIONE DELL'ERSM



Piano Finanziario

Proposta di budget	2010		2011		2012		2013	
	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Entrate								
Quota annua Mendrisio	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
Quota annua Chiasso	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
Quota annua ETMBC	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Quota parte RVM	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Contributo Cantone	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
Quote parte degli altri Enti (comuni ...)	10'000.00		20'000.00		30'000.00		50'000.00	
Totale	210'000.00		220'000.00		230'000.00		250'000.00	
Uscite								
Salario direttore/direttrice (al 40-50%)		75'000.00		76'000.00		77'000.00		78'000.00
Salario segretario/a (al 20%)		16'000.00		16'000.00		17'000.00		17'000.00
Affitto (a carico del Comune di Chiasso)		0.00		0.00		0.00		0.00
Materiale d'ufficio (PC, stampanti, telefoni, ecc.)		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
Materiale d'uso corrente		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
Spese amministrative (tel./fax/Ads/compresenza)		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Stampati (carta intestata, buste, dépliant, ecc.)		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
Internet (realizzazione sito internet)		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
Conferenze, conferenze stampa, ecc.		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
Trasferte direttore/direttrice		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
Revisione esterna		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Risorse finanziarie allocate per progetti		88'000.00		97'000.00		105'000.00		124'000.00
Totale		210'000.00		220'000.00		230'000.00		250'000.00
TOTALE a pareggio	210'000.00	210'000.00	220'000.00	220'000.00	230'000.00	230'000.00	250'000.00	250'000.00